

COMUNE DI MONTE SAN VITO
(PROVINCIA DI ANCONA)

***Regolamento per l'istituzione
ed il funzionamento
del Consiglio tributario***

*(D.Lgs.Lgt 8 marzo 1945 n.77)
(art. 18, comma 2, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30. luglio 2010, n. 122.)*

**Approvato con Decreto n.18 del 14/9/2010
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale**

n. 51 in data 9.06.2011

INDICE

Capo I – Istituzione e compiti del Consiglio tributario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Compiti del Consiglio tributario

Capo II – Composizione ed elezione del Consiglio tributario

Articolo 3 – Composizione del Consiglio tributario

Articolo 4 – Requisiti e cause di ineleggibilità

Articolo 5 – Formazione dell'elenco dei candidati

Articolo 6 - Elezione del Consiglio tributario

Articolo 7 – Durata del Consiglio tributario

Articolo 8 – Cessazione, revoca e decadenza dalla carica

Capo III – Funzionamento del Consiglio tributario

Articolo 9 – Rappresentanza del Consiglio tributario

Articolo 10 – Attività del Consiglio tributario

Articolo 11 – Obblighi dei consiglieri

Articolo 12 – Locali e mezzi del Consiglio tributario

Articolo 13 – Poteri del Consiglio tributario e rapporti con l'amministrazione

Articolo 14 – Trattamento economico (*Gratuità della carica*)

Capo IV – Norme finali

Articolo 15 – Entrata in vigore

CAPO I

Istituzione e compiti del Consiglio Tributario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha per oggetto l'istituzione e la disciplina per il funzionamento del Consiglio tributario, in attuazione di quanto previsto dall'art.1 del D.Lgs. Lgt 8 marzo 1945 n.77 e dall'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

2. Il Consiglio Tributario rappresenta organo consultivo dell'amministrazione comunale, chiamato a collaborare e supportare l'amministrazione medesima nello svolgimento dei compiti connessi alla partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo previsto dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Compiti del consiglio tributario

1. Al Consiglio Tributario sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia del territorio, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 19, comma 12, del D.L. n. 78/2010;
- b) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia delle entrate, l'INPS ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
- c) individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte e progetti per la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
- d) esaminare annualmente, anche limitatamente a liste di soggetti selezionati, copia delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti, al fine di segnalare elementi utili ad integrare i dati ivi contenuti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi;
- e) segnalare dati, fatti ed elementi rilevanti ai fini della determinazione degli imponibili fiscali e contributivi in caso di omissione della dichiarazione;
- f) esaminare le proposte di accertamento inoltrate dall'Agenzia delle entrate;
- g) tenere aggiornato l'elenco dei contribuenti soggetti alle imposte dirette, facendo proposte per nuove iscrizioni;
- h) fornire alla Agenzia delle Entrate gli elementi di fatto per la identificazione e per la valutazione della materia tassabile relativamente ai singoli contribuenti, agli effetti delle imposte dirette;
- i) provvedere altresì a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio del Comune, o anche, se non residenti, vi possiedono beni o vi svolgano attività economica, inviando tali segnalazioni all'anagrafe tributaria, all'Agenzia delle Entrate competente ed al Comune di residenza;

2. Il Consiglio tributario può inoltre formulare pareri, osservazioni, suggerimenti e proposte in materia tributaria su richiesta del Consiglio, della Giunta o del Sindaco. Esso esprime inoltre parere ma non vincolante in ordine alle proposte di deliberazione inerenti la disciplina dei tributi comunali.

CAPO II

Composizione ed elezione del Consiglio Tributario

Articolo 3 – Composizione del Consiglio tributario

1. Il Consiglio Tributario è composto da cinque componenti “tecnici”, due interni all’Ente e tre esterni. I componenti interni sono:
 - a. Il Responsabile dell’Ufficio Polizia Municipale o suo delegato;
 - b. Il Responsabile del Servizio Tributi o suo delegato.
- I componenti esterni all’Ente verranno scelti tra i cittadini individuabili mediante avviso pubblico per la formazione di un elenco di soggetti con competenze tecniche quali:
 - titolo di studio: laurea in aree giuridiche – economiche;
 - esperienze lavorative pluriennali in ambito tributario.
2. Il consiglio Tributario elegge nel proprio seno, a maggioranza relativa di voti, il Presidente ed un Vice Presidente.
3. Per la validità dell’adunanza, è richiesta la presenza di almeno tre componenti di cui due esterni.

Articolo 4 – Requisiti e cause di ineleggibilità

1. Possono essere eletti nel consiglio tributario, quali componenti esterni, i residenti nel territorio comunale che non presentano cause ostative alla candidatura alla carica di consigliere comunale previste dall’articolo 58 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Rappresentano inoltre cause di ineleggibilità e non possono far parte del Consiglio tributario:
 - a) coloro che ricoprono altra carica elettiva pubblica;
 - b) coloro che, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria, svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti in ambito fiscale o contributivo
 - c) i condannati per violazione delle leggi finanziarie costituente delitto;
 - d) i contribuenti morosi, finché dura lo stato di morosità;
 - e) i consiglieri comunali e/o provinciali.
3. Non possono far parte dello stesso consiglio tributario persone in rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado.

Articolo 5 – Formazione dell’elenco dei candidati

1. Al fine di individuare i candidati all’elezione del Consiglio tributario, il Comune emette apposito avviso da pubblicare all’Albo pretorio dell’ente, nel sito web istituzionale e nell’ambito del territorio comunale tramite il servizio affissioni o altri idonei canali di comunicazione per almeno trenta giorni.
2. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell’avviso di cui al comma precedente, devono presentare apposita domanda al Comune con la quale dichiarano il possesso dei requisiti previsti e l’assenza di cause di ineleggibilità. Alla domanda deve altresì essere allegato apposito *curriculum vitae* volto ad acquisire informazioni utili in merito agli studi ed alla competenza professionale del soggetto.
3. Sulla base delle domande presentate e previa istruttoria inerente il possesso dei requisiti necessari nonché l’assenza di cause di ineleggibilità, il Comune predispone apposito elenco dei candidati da sottoporre al Consiglio Comunale ai fini della elezione del Consiglio tributario.
4. L’elenco dei candidati ha una validità di tre anni e potrà essere utilizzato anche successivamente all’elezione, per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie nel corso del mandato.

Articolo 6 – Elezione del Consiglio tributario

1. I componenti del Consiglio tributario vengono eletti dal Consiglio comunale secondo criteri che rispettino la competenza dei componenti e la rappresentatività del territorio, tra i soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 5.
2. Il voto per l'elezione dei consiglieri tributari è segreto. Ogni consigliere può esprimere due preferenze. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età. In ogni caso alla minoranza consiliare spetta un componente nel Consiglio Tributario.
3. I consiglieri eletti devono far pervenire l'accettazione della carica, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notifica della deliberazione ovvero della partecipazione di nomina.
4. I consiglieri, una volta accettata la nomina, sono legati all'ente da un rapporto di mandato.

Articolo 7 – Durata del Consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario resta in carica per tutta la durata del mandato elettivo del Sindaco. I consiglieri possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi.
2. Nei casi di cessazione, revoca e decadenza dalla carica di consigliere tributario, il Consiglio comunale, nel prenderne atto, procede alla sua sostituzione. In tal caso i nuovi eletti scadono contemporaneamente a quelli in carica.
3. Il Consiglio comunale provvede, a seguito del rinnovo dello stesso, entro 60 giorni alla elezione del nuovo organo. Il consiglio tributario, per il principio della continuità amministrativa, assolve le sue funzioni fino all'accettazione della carica di tutti i membri del nuovo consiglio tributario e, comunque, per un periodo massimo di 45 giorni dalla data di scadenza del mandato.

Articolo 8 – Cessazione, revoca e decadenza dalla carica

1. Il consigliere tributario cessa dalla carica per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità di svolgere il proprio mandato per un periodo di tempo continuativo superiore a 150 giorni.Il presidente ne dà comunicazione all'ente entro cinque giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'impedimento.
2. Il consigliere tributario viene revocato dall'incarico per grave inadempienza nell'espletamento delle sue funzioni nonché per violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, il Presidente del consiglio tributario o il Sindaco contesterà i fatti al consigliere tributario, assegnando un termine di 10 giorni per le controdeduzioni.
3. Il consigliere decade dall'incarico:
 - per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a quattro sedute consecutive del consiglio;
 - per sopravvenuta incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.
4. La cessazione e la decadenza dalla carica vengono dichiarate dal consiglio comunale che, nella stessa seduta o nella prima seduta utile successiva, provvederà alla sostituzione. Nel caso di dimissioni volontarie il consigliere resta in carica fino all'accettazione dell'incarico da parte del sostituto.
5. La revoca viene disposta con deliberazione del consiglio comunale da notificare all'interessato entro 10 giorni dall'adozione.

CAPO III

Funzionamento del Consiglio tributario

Articolo 9 – Rappresentanza del Consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo presidente che funge da unico referente nei rapporti tra il Comune ed il consiglio medesimo. In caso di assenza e/o di impedimento le funzioni sono svolte dal Vice Presidente o in caso di assenza di entrambi dal consigliere più anziano per età.

Articolo 10 – Attività del Consiglio tributario

1. L'attività del Consiglio tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione dei pareri, relazioni ed ogni altro atto da parte del presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

2. La convocazione del consiglio è disposta dal presidente, anche su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale e/o del Sindaco, senza l'osservanza di particolari formalità.

3. Alle sedute del Consiglio tributario assiste con funzioni di verbalizzante un segretario, nominato dal Presidente e scelto anche tra i dipendenti comunali. In sua assenza il Presidente può allo scopo designare un componente del Consiglio tributario. Possono inoltre partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato, il Responsabile del Settore Finanziario.

Articolo 11 – Obblighi dei consiglieri

1. I consiglieri tributari sono tenuti al più scrupoloso rispetto del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato e notizia riguardante i contribuenti. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti. La violazione del segreto d'ufficio comporta la decadenza dalla carica oltre a tutte le conseguenze di legge.

2. È fatto obbligo ai consiglieri tributari di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, i parenti ed affini fino al 4° grado, coloro che hanno rapporti di debito o credito con i contribuenti interessati dai lavori del consiglio tributario, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza ed interessati dai lavori del consiglio tributario. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità, anche parziale, della relativa deliberazione.

Articolo 12 – Locali e mezzi del consiglio tributario

1. Il Consiglio tributario ha sede presso gli uffici del Comune, in idonei locali per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione.

2. Al Presidente del Consiglio tributario viene assegnata apposita casella di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni istituzionali.

Articolo 13 – Poteri del Consiglio tributario e rapporti con l'amministrazione

1. Tutte le decisioni assunte dal Consiglio tributario in attuazione dei compiti previsti dall'articolo 2, comma 1, vengono tempestivamente trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco, il quale è tenuto a darvi seguito nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. A tal fine il Sindaco informa il Presidente del Consiglio tributario sullo stato di attuazione delle decisioni assunte nonché su tutto quanto rientra nelle funzioni attribuite al consiglio medesimo.

2. Nel caso in cui il Comune non intenda conformarsi alle decisioni del Consiglio tributario deve darne adeguata motivazione. Le proposte formulate dal Consiglio tributario che comportano impegni di spesa o

necessitano di misure organizzative sono attuate dai competenti organi comunali nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica.

3. Per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa alle sue funzioni il Consiglio tributario si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali. A tal fine i referenti sono:

- a) per il Consiglio Comunale, il Presidente;
- b) per la Giunta comunale, il Sindaco o l'assessore al Bilancio e tributi;
- c) per gli uffici comunali, il Responsabile Settore Finanziario.

4. Il Consiglio tributario, nell'esercizio delle sue funzioni:

- a) può accedere agli atti e documenti del Comune tramite richiesta anche verbale al Segretario Generale o ai responsabili degli uffici e servizi. Tali atti e documenti sono messi a disposizione nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività;
- b) riceve la convocazione del Consiglio Comunale con l'elenco dei punti all'ordine del giorno;
- c) partecipa, quando invitato, alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle commissioni consiliari, a richiesta dei rispettivi presidenti;
- d) può convocare, per avere chiarimenti, i responsabili dei servizi.

Articolo 14 – Trattamento economico

- 1. Con la deliberazione di elezione il Consiglio Comunale determina gli eventuali compensi spettanti a ciascun consigliere tributario entro i limiti di legge.
- 2. Oltre al compenso di cui al comma precedente non spetta ai consiglieri tributari alcun rimborso per le spese sostenute nell'espletamento del mandato.

CAPO IV Norme finali

Articolo 15 – Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini di cui all'art.71 del vigente Statuto Comunale